Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 ottobre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1952, n. 1237.

Classificazione nella rete delle strade statali della provinciale n. 6 e sua iscrizione nell'elenco delle strade statali col n. 149 e con la denominazione « strada di Montecassino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale il tronco di strada provinciale Cassino-Montecassino;

Visto il voto n. 200 del 29 agosto 1951, del Consiglio di amministrazione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il voto n. 1171 del 5 aprile 1952, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada provinciale Cassino-Montecassino che partendo dal km. 138+500 della strada statale n. 6 « Casilina » raggiunge l'ingresso « Pax » dell'Abbazia.

Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 149 e con la denominazione « Strada di Montecassino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1238.

Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 45:

« Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1952.

Nuove concessioni di importazioni temporanee.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'11 giugno 1952;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controssegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Filati di cotone, misuranti più di 20.000 mtl. per 1/2 kg.	Per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo « popeline » finissimo (concessione decorrente dal 21 aprile 1952)	kg. 50	1 anno
2. Pelli di ogni specie, greggie o conciate e tinte	Per la confezione di guanti (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 25	6 mesi
3. Carni e sottoprodotti della macellazione (trippe, lingue, fegati, budella, cervella, ghiandole, ecc.) freschi, refrigerati o congelati	Per essere confezionati in scatole, insaccati, salati, affumicati o altrimenti lavorati (concessione decorrente dal 27 giugno 1952)	kg. 100	6 mesi
4. Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nastri, barre e tubi	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 500	1 anno
5. Alluminio e sue leghe in rottami	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 500	1 anno
6. Carta	Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici (concessione decorrente dal 18 luglio 1952)	kg. 100	6 mesi
7. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere	Per la smaltatura di articoli di ferro e di acciaio	kg. 100	1 anno
8. Cellophane in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli	kg. 50	6 mesi
9. Legno comune, greggio e/o segato	Per la fabbricazione di imballaggi	kg. 100	6 mesi
10. Acciaio inossidabile martensitico al carbonio-cromo	Per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici	kg. 100	1 anno
11. Acciaio in nastri laminati a caldo	Per la produzione di tubi saldati	kg. 100	1 anno
12. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	Per essere addoppiata o torta (in trama, organzino, crespo, pelo, granadine, ecc.) e/o per essere confezionata in bobine e simili (concessione decorrente dal 18 giugno 1952)	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1952
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 195. — LESEN

(4763)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1952.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete meridionale in cavi coassiali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il contratto stipulato in data 19 aprile 1952, con la Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane (S.I.R.T.I.) di Milano, con il quale la Società si obbliga ad eseguire la fornitura ed i lavori relativi agli impianti della nuova rete in cavi coassiali e quelli concernenti il potenziamento della rete telefonica già esistente nell'Italia meridionale ed interessanti i territori in appresso descritti;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima delle opere da eseguirsi;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella 420ª adunanza tenuta l'8 aprile 1952;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente, interessanti i territori percorsi dal cavo coassiale e compresi nelle tratte:

Napoli-Bari, per Benevento-Ariano-Foggia-Andria con diramazione da Andria e Barletta;

Bari-Lecce per Taranto-Brindisi;

Napoli-Reggio Calabria per Avellino-Salerno-Valle Lucano-Maratea-Paola-Sambiase-Vibo Valentia con diramazione da Sambiase a Catanzaro per Tiriolo;

Mili Marina-Palermo per Messina-Patti-Santo Stefano di Camastra-Termini Imerese;

Palermo-Trapani per Alcamo;

Santo Stefano di Camastra-Catania per Leonforte;

Catania-Ragusa per Siracusa-Pozzallo;

Leonforte-Porto Empedocle per Enna-Caltanissetta-Agrigento.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori sono il 1° settembre 1952 e il 25 aprile 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1952

Il Ministro: SPATARO

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1952.
Nuove concessioni di importazioni temporanee.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'11 luglio 1952;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controssegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Lamiere di ferro stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli	Per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati	kg. 100	1 anno
2. Cotone greggio	Per la produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonchè di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in prodotti diversi (concessione decorrente dal 23 agosto 1952)	kg. 1000	1 anno
3. Piombo, sodio, bromo ed alcool etilico	Per la produzione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (concessione decorrente dal 19 luglio 1952)	kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
4. Lastre di vetro e di cristallo (dei tipi speciali per automobili); contachilometri ed orologi; nastri per ceppi freno; dischi e segmenti per frizioni; tessuti di cotone incerati o pegamoidati e finte pelli a base di resine poliviniliche e di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche	Per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e autocarri (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	—	1 anno
5. Parti staccate di macchine non completamente finite (alberi a gomito, teste a croce, fusti biella in acciaio fucinato, bracci di manovella, testate stantuffo in acciaio fuso, basamenti in ghisa, camicie cilindro, testate cilindro)	Per la costruzione di macchine di ogni specie e loro parti (concessione decorrente dal 13 luglio 1952)	—	1 anno
6. Tessuti a maglia «Simplex»	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 agosto 1952)	kg. 100	1 anno
7. Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	n. 100	6 mesi
8. Luppolo	Per la fabbricazione della birra	kg. 50	1 anno
9. Tessuti di cotone, tipo «popeline» (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armature di semplice tela o di raso; od operati per effetto di ratier o di jacquart)	Per essere sottoposti alla mercerizzazione e/o al procedimento chimico di irrestringibilità denominato «permashrunk» e/o a finissaggio	kg. 50	1 anno
10. Olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3,4 Engler	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 100	1 anno
11 Colofonia	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 100	1 anno
12. Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1952)	kg. 100	1 anno
13. Tessuti di ogni specie	Per essere trasformati in confezioni	—	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1952
Registro Finanze n. 23, foglio n. 182. — LESEN

(4764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 24 settembre 1952:

Giambelluca Giuseppe, notaio residente nel comune di Bosco Marengo, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Tortona, stesso distretto;

Riggio Alessandro, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Butera, stesso distretto;

De Pace Antonio, notaio residente nel comune di San Cesario di Lecce, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Lecce;

Bruno Santi Giuseppe, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Palermo;

Mazzamuto Francesco, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo;

Albano Salvatore, notaio residente nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Partinico, stesso distretto;

Ianiri Roberto, notaio residente nel comune di Ravenna, è traslocato nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna;

Monica Achille, notaio residente nel comune di Baronissi, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Salerno;

Stara Michele, notaio residente nel comune di Bonorva, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Ittiri, stesso distretto;

Di Renzo Aldo, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Sulmona;

Polizzi Salvatore, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Tricesimo, stesso distretto;

Mariani Orazio, notaio residente nel comune di Silvi, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo.

(4741)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 settembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Oreste C. Geraci, Vice console onorario di Finlandia a Catania, con giurisdizione sulle città di Catania, Messina, Agrigento e Siracusa.

(4767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	650 —
» Firenze	624,90	650 —
» Genova	624,92	651 —
» Milano	624,94	651,50
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,90	650,25
» Roma	624,92	650 —
» Torino	624,93	650,75
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	650,30

Media dei titoli del 1° ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68 —
Id. 3,50 % 1902	67,30
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,40
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,15

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	650,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1952, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 marzo 1953.

(4726)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 gennaio 1952, n. 20480.2/13375, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Adolfo Memmo, e il dott. Eugenio Panetta, trasferiti ad alra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Adolfo Memmo e del dott. Eugenio Panetta, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1950, il vice prefetto dott. Ennio Sarro e il vice segretario dott. Gaetano Bilotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 settembre 1952

p. *L'Alto Commissario*: SCALA

(4703)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 12 agosto 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1952 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Vista le lettera del Presidente del Consiglio di Stato in data 30 luglio 1952, n. 688;

Vista le lettera del Presidente della Corte dei conti in data 30 luglio 1952, n. 3505;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato;

Membri effettivi:

Amici dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti;

D'Avanzo prof. Walter, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Roncuzzi dott. Alfredo, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;

Duce dott. Alessandro, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Marciante dott. Vito, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Sono nominati membri supplenti il dott. Vincenzo Di Franco, consigliere della Corte dei conti, per il consigliere dott. Amici; il prof. Giuseppe Cataldi, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, per il prof. D'Avanzo; il dott. Ciriaco Scipione, ispettore generale del Ministero del tesoro, per il direttore generale dott. Roncuzzi; il dott. Umberto Ciauri, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, per gli ispettori generali dott. Duce e dott. Marciante.

I membri supplenti sostituiranno quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente della Commissione, le relative funzioni saranno esercitate dal consigliere dott. Amici, nelle cui veci subentrerà il consigliere dott. Di Franco.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal capo sezione del Ministero del tesoro dott. Antonino Vitaliti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1952
Registro Tesoro n. 19, foglio n. 261. — VENTURA SIGNORETTI

(4715)

Concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale vengono apportate alcune modifiche al citato decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1951, n. 9744/12106.2.8 e 12 luglio 1952, n. 32993/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I posti messi a concorso saranno conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, per un terzo ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni statali che

prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro e conseguano l'idoneità nel concorso.

I posti conferibili in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli da conferire agli altri partecipanti al concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università della Repubblica ovvero:

a) la laurea in economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica o in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono avere compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dai territori di confine;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3 *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei caduti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei caduti per servizio militare o civile e per le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata e dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Dovrà, infine, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'uffi-

ciale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino, con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili di ruolo dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazone delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di Amministrazioni diverse da quella del tesoro, per avvalersi del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale del tesoro, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che prestano servizio da almento sei mesi presso l'Amministrazione centrale ora menzionata.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una co-

pia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, di cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni ad infermità ascrivibli ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

Analogo certificato, rilasciato a nome del loro padre, produrranno, i figli dei mutilati e invalidi per servizio e gli orfani dei caduti per servizio.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei teritori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dai territori di confine mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5 potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i prescritti documenti.

Tuttavia, i candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi o di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorno dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti.

Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 e al penultimo ed ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nei commi ora citati.

Rimane inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati che siano impiegati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti dei cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo ed ultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni

L'esame, consistente in tre prove scritte ed una orale, verterà sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; scienze delle finanze; diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formaluta secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dall'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verficatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, e 1° ottobre 1951 n. 1140.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova saranno corrisposti l'assegno di prova e la indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art 16.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933 n 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 12 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1952
Registro Tesoro n. 19, *foglio n.* 262. — VENTURA SIGNORETTI

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica.

Nozioni di storia dei sistemi economici Principi generali dell'economia politica Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione e monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione L'impresa Rendita e profitti dell'impresa Dimensioni delle imprese I sindacati fra aziende: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio Crisi economiche.

La distribuzione della ricchezza La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse - Il lavoro Il salario.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari La emissione dei biglietti di banca: condizioni e limiti Il corso dei biglietti di banca

Convertibilità, libertà di circolazione, corso legale, corso forzoso Potere di acquisto della moneta Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione Il credito Meccanismo e vantaggi del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto: interdipendenza Influenza del saggio dello sconto e del saggio dell'interesse sulla circolazione fiduciaria e bancaria Le banche Operazioni di banca L'organizzazione bancaria italiana Il mercato monetario ed il mercato finanziario I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Il Commercio internazionale La bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Le divise estere Il contingentamento delle merci e delle divise Il regime italiano delle divise estere Gli accordi di clearing Le compensazioni private ed i premi di compensazione.

Scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

La scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economica finanziaria nella Costituzione della Repubblica Il diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dei pubblici servizi I pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa, le imprese pubbliche e il prezzo pubblico Prezzo privato e prezzo quasi privato L'evoluzione del demanio patrimoniale e fiscale nelle sue varie forme.

Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario Le imposte Imposte dirette e indirette, reali e personali, speciali e globali Saggio proporzionale e saggio progressivo Effetti economici delle imposte; aspetto statico e dinamico della pressione tributaria Traslazione delle imposte e sue varie forme: traslazione in regime di concorrenza, di costi costanti, di costi crescenti, di monopolio; di concorrenza o monopolio parziali Vari modi di riscossione delle imposte Esenzioni Evasioni. Le tasse e loro classificazione secondo i servizi essenziali o relativi cui si riferiscono Vari modi di riscossione Contributi Monopoli.

Le spese pubbliche, loro natura e finalità; classificazione.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa, bilancio di previsione e rendiconto generale; struttura tecnica del bilancio; esercizio finanziario, esercizio provvisorio; preparazione, presentazione, discussione ed approvazione del bilancio Natura della legge del bilancio; esecuzione dei bilancio pareggio, avanzo e disavanzo, residui attivi e passivi Controllo del bilancio, preventivo e successivo; attribuzioni degli organi di Ragioneria e della Corte dei conti nei riguardi del bilancio

Patrimonio dello Stato I contratti dello Stato La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed organi del Tesoro Funzione di cassa; vigilanza sulle pubbliche entrate Servizio di Tesoreria, movimento fondi, vaglia del Tesoro Titoli di spesa Debiti e crediti di Tesoreria; debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di Tesoreria Conto del Tesoro Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di Tesoreria Prestiti interni ed esteri e modi di stipulazione Borse valori e mercato del denaro Disciplina del credito Protezione del risparmio Servizi monetari Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Riserva aurea, riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione e risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti di appartenenza statale e negli enti quasi statali e ausiliari dello Stato Demanio mobiliare, azionariato di Stato Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero Finanziamenti diretti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi, garanzie statali Funzioni di vigilanza del Tesoro Controllo parlamentare.

Debito pubblico I debiti patrimoniali dello Stato Trasformazione e conversione dei prestiti pubblici; conversione opzionale, coatta, mascherata Ammortamento del debito pubblico Cassa depositi e prestiti.

La finanza degli enti politici minori: Comuni, Provincie, Regioni Le spese Le entrate originarie Le entrate derivate Il sistema tributario I proventi delle pubbliche imprese.

Diritto privato (diritto civile e commerciale).

Nozione e fondamento del diritto. Diritto e morale Diritto oggettivo Diritto soggettivo. Acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

Negozio giuridico. Specie ed elementi del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico. Gli elementi accidentali del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione del negozio giuridico. Prescrizione e decadenza.

Il diritto delle persone. La persona fisica. Gli status personae. Gli istituti di tutela e di assistenza della persona fisica - Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute La famiglia. Diritti patrimoniali nella famiglia. Il matrimonio. La filiazione.

I diritti reali e le loro distinzioni Le cose. Nozione, classificazioni e distinzioni delle cose La proprietà. Nozione, carattere e limitazioni; modi di acquisto; alienazione volontaria; trascrizione. Comunione e condominio Il possesso Diritti reali di godimento su cosa altrui Diritti reali di garanzia.

Il diritto delle obbligazioni. Natura ed elementi dell'obbligazione. Nascita, modificazione soggettiva ed oggettiva, estinzione dell'obbligazione Il contratto: nozione, elementi, effetti. Categorie dei contratti. I singoli contratti d'indole civile e commerciale Le obbligazioni da negozi unilaterali La gestione d'affari altrui La ripetizione dell'indebito Le obbligazioni da fatti illeciti Le obbligazioni ex lege Le garanzie delle obbligazioni.

Il diritto delle successioni Fondamento, concetto e presupposti della successione a causa di morte La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Ordini dei successori legittimi La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento; limiti alla libertà di disporre per testamento. Concetto, caratteri, forme e specie del testamento. Contenuto del testamento Revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie Esecutori testamentari.

La tutela dei diritti soggettivi. Azioni per la tutela della proprietà e del possesso. Misure conservative e mezzi di esecuzione a tutela della ragione creditoria.

Diritto costituzionale.

Costituzione e diritto costituzionale. Costituzioni scritte e non scritte; concesse e votate; rigide e flessibili Le assemblee costituenti. La revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia.

Lo Stato e i suoi elementi. Personalità giuridica dello Stato Vari tipi di Stato; feudale e patrimoniale; assoluto; di polizia; costituzionale Varie forme di Stato: Stato unitario; connessione di Stati; Stato federale; unioni di Stato; unioni amministrative fra Stati; società di Stati; protettorato Rapporto fra Stato e Chiesa: Stato confessionale e Stato laico; regimi concordatari; politica ecclesiastica nella costituzione italiana; confessioni ed associazioni religiose I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza Gli organi dello Stato; organi costituzionali; organi ausiliari del Governo.

I soggetti dell'ordinamento statuale. L'ordinamento giuridico: teoria normativa e teoria istituzionistica. Pluralità degli ordinamenti giuridici I diritti pubblici subiettivi. Diritti civici e diritti politici. I singoli diritti di libertà secondo la costituzione italiana Le associazioni politiche e sindacali La cittadinanza. Stranieri ed italiani non appartenenti allo Stato italiano.

Il governo dello Stato in generale. Varie forme di governo. Governo parlamentare; di gabinetto; rappresentativo; presidenziale Forma istituzionale: monarchia e repubblica. Il costituzionalismo. Il parlamentarismo Le istituzioni rappresentative: contenuto del rapporto di rappresentanza politica. La rappresentanza corporativa o di interessi Il principio della sovranità popolare ed il principio democratico nella costituzione italiana.

L'organizzazione costituzionale. Il Capo dello Stato in generale. Il Capo dello Stato italiano: elezione; impedimenti; irresponsabilità; funzioni; cessazione dall'ufficio Il Parlamento in generale: sistema unicamerale e bicamerale. Elettorato ed eleggibilità. Sistemi elettorali Gli istituti di governo popolare diretto: elezioni popolari; plebiscito; refe-

rendum Il Parlamento secondo la costituzione italiana. La Camera dei deputati ed il Senato: elementi differenziali. Funzioni del Parlamento italiano.

La funzione legislativa. Leggi ordinarie e leggi costituzionali. Leggi formali e leggi materiali Il processo formativo della legge in Italia: iniziativa; procedura normale di esame e di approvazione diretta; procedura di esame e di approvazione da parte delle commissioni. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi Le leggi delegate: condizioni della delegazione. I testi unici. Le ordinanze di necessità. I decreti legge e loro conversione in legge I regolamenti. Limiti generali della potestà regolamentare Sindacato di costituzionalità estrinseca e di costituzionalità intrinseca rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge Sindacato di legittimità dei regolamenti La Corte costituzionale.

Il Governo in Italia. Funzioni del Governo e suoi rapporti col Parlamento. Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio. I Ministri. I Sottosegretari di Stato.

La funzione giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. I giudici straordinari.

Gli enti locali. Autonomia ed autarchia. Decentramento amministrativo L'organizzazione amministrativa locale. I controlli dello Stato sull'amministrazione locale.

Diritto amministrativo.

Definizione, caratteri e sistema del diritto amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo. Fonti scritte e fonti non scritte *I rapporti giuridici amministrativi* concetto, caratteristiche ed elementi costitutivi I diritti subiettivi loro classificazione e graduazione Gli interessi legittimi. Gli interessi semplici.

L'atto amministrativo Atto amministrativo in senso formale ed in senso sostanziale I soggetti dell'atto amministrativo. Atti unilaterali e plurilaterali. Il contratto di diritto pubblico. L'accordo Gli atti complessi e collettivi. Gli atti sottoposti ad autorizzazione e ad approvazione Atti definitivi e non definitivi; atti vincolati ed atti discrezionali. La prestazioni amministrative Efficacia degli atti amministrativi. Atti amministrativi ed atti politici o di Governo. Formazione dell atto amministrativo La determinazione della volontà La causa giuridica. La causa naturale L'estrinsecazione della volontà. La motivazione degli atti amministrativi il contenuto degli atti amministrativi Invalidità imperfezioni ed inefficacia degli atti amministrativi. Nullità ed annullabilità I vizi di legittimità e di merito L incompetenza L eccesso di potere La violazione di legge Efficacia dell annullamento e della revoca dell'atto amministrativo. L'auto annullamento dell'atto amministrativo da parte della pubblica amministrazione e sua efficacia Gli atti amministrativi illeciti

La pubblica amministrazione come soggetto dei rapporti giuridici amministrativi I principi fondamentali della organizzazione amministrativa L'ordinamento della pubblica amministrazione; amministrazione diretta ed indiretta dello Stato: organi ed uffici dell'amministrazione diretta (attivi consultivi. di controllo) e dell'amministrazione indiretta

Il rapporto di pubblico impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Nascita del rapporto. Concetto di pubblico funzionario, di incaricato di un pubblico servizio, di agente Il funzionario di fatto. Contenuto del rapporto diritti, obblighi e responsabilità Il procedimento disciplinare I provvedimenti disciplinari Modificazione e cessazione del rapporto d'impiego Il rapporto d'impiego degli impiegati pubblici non statali.

La giustizia amministrativa L'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione Tutela giurisdizionale. Giurisdizione ordinaria, Giurisdizioni speciali amministrative Il Consiglio di Stato. Giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva Il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento. La decisione. Efficacia della decisione. Mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione Tutela non giurisdizionale. La rimostranza. La denunzia. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Procedura e decisione del ricorso gerarchico. Il ricorso gerarchico improprio. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato Natura giuridica e condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario. Contenuto del ricorso straordinario e sua alternatività col ricorso al Consiglio di Stato. Procedura e decisione del ricorso straordinario.

I conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza Modi di risoluzione dei conflitti nel diritto positivo italiano Concetto di organo e di pubblico ufficio.

Statistica.

Definizione della statistica Il metodo statistico Il dato statistico La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati - La classificazione e la sistemazione dei dati Le rappresentazioni grafiche Gli errori e le loro correzioni La misura dei fenomeni La distribuzione dei fenomeni Le relazioni statistiche La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della statistica economica Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse Indici di variazione del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari Statistica monetaria Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 12 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

(4716)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 2927 in data 10 marzo 1950, col quale si bandiva il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro;

Letti i verbali depositati in questa Prefettura in data 18 luglio 1952 dalla Commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Vista la graduatoria di merito;

Letto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva

la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice così come appresso:

1.	Perri Maria Teresa	punti	119,8485	su 150
2.	Candelieri Maria	»	114,7975	»
3.	Rizzuto Maria Concetta	»	109,2655	»
4.	Placanica Maria	»	105,7545	»
5.	Madia Ines	»	98,8615	»
6.	Grattà Rosaria	»	93,9580	»
7	Bagnoli Concetta	»	93,2645	»
8.	Calio Luigia	»	91,3030	»
9.	Teti Maria	»	89,8435	»
10	Cimino Barbara	»	86,1000	»
11.	Aiello Giovanna	»	83,5875	»
12	Verardi Filomena	»	78,9190	»
13	Marchio Filomena	»	78,1985	»
14.	Scali Irma	»	77,4245	»
15.	Pirrò Teresa	»	75,4315	»
16.	Faga Pasqualina	»	73,9295	»
17	Salfo Mariangela	»	73,1930	»
18	Muraca Luisa	»	72,5255	»
19.	Cianflone Maria	»	72,2665	»
20.	Monterosso Caterina	»	70,2665	»
21	Verdi Nicolina	»	70,0210	»
22.	Leonetti Olga	»	70,0000	»
23.	Spagnolo Francesca	»	68,2665	»
24.	Sciumbata Filomena	»	68,0000	»
25.	Pittelli Rosa	»	66,2665	»
26.	Marzio Maria	»	66,1815	»
27.	Lettieri Rosina	»	64,2665	»
28.	Petruzza Anna di Giuseppe	»	64,0280	»
29.	Ranieri Maria	»	63,7995	»
30.	Corasaniti Delfina	»	63,4315	»
31.	Viscomi Francesca	»	63,1525	»
32.	Mazzei Maria	»	63,0210	»
33.	Maudente Paola	»	62,2665	»
34.	Leone Angelina	»	61,4315	»
35.	Petruzza Annina di Nicola	»	61,1295	»
36.	Corrado Carmela	»	59,5965	»
37.	Amoroso Giulia	»	59,1960	»
38.	Armaro Lucia	»	58,1295	»
39.	Mazzeo Maria	»	57,9295	»
40.	Pavone Caterina	»	57,0665	»
41.	Gentile Adelina	»	55,2665	»
42.	Sarzi Sartori Ferdinanda	»	54,7995	»

Catanzaro, addì 27 luglio 1952

Il prefetto: PIANESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Letta la graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949, bandito con decreto n. 2927 in data 10 marzo 1950, approvata con provvedimento prefettizio n. 32332 Div. san.;

Considerato che le condotte ostetriche messe a concorso sono le seguenti Catanzaro (frazione Pontegrande), Caccuri, Caraffa, Gerocarne, Isola Capo Rizzuto, Limbadi (frazione Motta Filocastro), Montepaone, San Vito sull'Ionio;

Viste le preferenze delle singole candidate in ordine alla sede ;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per i posti a fianco di ciascuno segnati, le seguenti candidate

1) Perri Maria Teresa: San Vito Ionio;
2) Candelieri Maria senza sede;
3) Rizzuto Maria Concetta: Caccuri;
4) Placanica Maria Catanzaro (Pontegrande);
5) Madia Ines: Caraffa;
6) Grattà Rosaria Montepaone;
7) Dagoli Concetta: senza sede;
8) Caliò Luigia Isola Capo Rizzuto (2ª condotta);
9) Teti Maria Gerocarne;
10) Cimino Barbara: Limbadi.

Catanzaro, addì 27 luglio 1952

Il prefetto: PIANESE

(4623)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16443 del 10 maggio 1952;

Veduta la nota telegrafica 9 settembre 1952, con la quale l'ostetrica Vesentini Maria ha dichiarato di rinunciare alla nomina al posto della condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia;

Ritenuto che l'ostetrica Ariatti Adelina ha diritto alla nomina al posto della condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ariatti Adelina è assegnata alla condotta ostetrica di Avacelli di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 9 settembre 1952

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16443 del 10 maggio 1952;

Veduta la nota telegrafica in data 9 settembre 1952, con la quale l'ostetrica Vesentini Maria ha dichiarato di rinunciare alla nomina al posto della condotta ostetrica di Barbara;

Ritenuto che l'ostetrica Sangiorgi Maria ha diritto alla nomina al posto della condotta ostetrica di Barbara in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sangiorgi Maria è assegnata alla condotta ostetrica di Barbara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 9 settembre 1952

Il prefetto: DONADU

(4622)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1951, n. 59507, modificato con il decreto 25 agosto 1951, n. 59507/1, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a quarantaquattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 6 agosto 1951, n. 20417.2/10784, e successive modifiche;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1.	Vandelli Giovanna di Paolo	punti	62,606	su 100
2.	Baccaini Bianca di Angelo	»	59,328	»
3.	Bicciocchi Maria di Flaminio	»	56,875	»
4.	Degli Agostini Clelia fu Federico	»	56,075	»
5	Degli Agostini Lavinia fu Federico	»	55,820	»
6	Piccirilli Romana di Antonio	»	55,156	»
7	Bullini Bruna di Giovanni	»	55,155	»
8.	Balboni Anna fu Riccardo	»	54,531	»
9.	Frison Maddalena, coniugata	»	54,218	»
10.	Cadeddu Vitalia di Laurino	»	54,218	»
11.	Rosselli Dea	»	54,100	»
12.	Trevisan Irma di Riccardo	»	53,781	»
13.	Bertolasi Egle di Noradino	»	53,281	»
14.	Alpi Cleofe fu Gino	»	52,718	»
15.	Mazzieri Eldride di Angelo	»	52,171	»
16.	Lai Maddalena fu Giuseppe	»	52,031	»
17.	Falcai Paola fu Bernardo, magiore di età	»	51,875	»
18.	Catozzi Carmen fu Giovanni	»	51,875	»
19.	Bozzo Maria di Antonio	»	51,757	»
20.	Merlo Maria di Alfonso	»	50,976	»
21.	Caretti Carolina di Remigio, coniugata	»	50,937	»
22.	Licheri Efisina fu Giuseppe	»	50,937	»
23.	Zara Raimonda fu Bonifazio	»	50,625	»
24.	Fornaciari Zea di Umberto	»	50,546	»
25.	Fischer Margherita di Giuseppe	»	50,312	»
26.	Corongiu Violata di Vittorio	»	50,156	»
27.	Spiga Margherita di Antonio, coniugata	»	50,000	»
28.	Gaibazzi Maria di Cesare, una figlia	»	50,000	»
39.	Fantoni Maria di Valfredo, maggiore di età	»	50,000	»
30.	Melito Orsola di Antonio	»	50,000	»
31.	Cera Ada Maria di Pietro	»	49,687	»
32.	Zanetti Gabriella di Arturo	»	49,610	»
33.	Bazzani Gisella di Dante	»	49,132	»

N.	Nominativo		Punti	
34.	Manetti Anna di Natale	punti	49,062	su 100
35.	Scanu Annetta di Antioco	»	48,906	»
36.	Menegon Orsola	»	48,632	»
37.	Migliari Marina di Primo	»	48,593	»
38.	Rubes Luigia di Luigi, coniugata	»	48,476	»
39.	Forlani Mirta di Aldo	»	48,476	»
40.	Piccini Giuseppina di Giuseppe	»	48,165	»
41.	Conti Ernesta di Cesare	»	48,156	»
42.	Ravarotto Bice Filomena di Antonio	»	48,137	»
43.	Bottoni Fiorina di Vittorio	»	48,007	»
44.	Loi Luigia di Pasquale	»	47,812	»
45.	Onnis Giulia di Efisio, maggiore di età	»	47,656	»
46.	Chiossi Antonietta di Adolfo	»	47,656	»
47.	Pinotti Lina, maggiore di età	»	47,500	»
48.	Testa Anna Maria di Adolfo	»	47,500	»
49.	Polo Hesch Eleonora fu Frederich	»	47,468	»
50.	Chessa Fannj di Efisio, coniugata 1 figlio	»	47,343	»
51.	Poli Iolanda di Daniele, coniugata	»	47,343	»
52.	Murtinu Emilia di Efisio	»	47,087	»
53.	Scognamillo Annetta di Vittorio	»	46,875	»
54.	Caioli Gina di Gino	»	46,825	»
55.	Monaco Antonina	»	46,587	»
56.	Cavassa Rina fu Francesco	»	46,406	»
57.	Achenza Pietrina fu Filippo Antonio	»	46,250	»
58.	Davi Nives di Pietro Angelo, maggiore di età	»	46,093	»
59.	Diani Clara	»	46,093	»
60	Tedde Chiara di Antonio Giuseppe	»	45,937	»
61.	Muraddu Lidia di Romolo	»	45,898	»
62.	Battocchio Enrica di Vincenzo	»	45,820	»
63.	Manca Maria Rosa di Vincenzo, coniugata, un figlio	»	45,468	»
64.	Bianchini Franca Eliana di Amedeo, coniugata	»	45,468	»
65.	Bellea Gianna di Giovanni	»	45,457	
66.	Bertoia Clelia di Giacomo	»	45,351	»
67.	Moretto Anna Elisa di Venuto	»	45,156	»
68.	Curcio Delia di Fedele, coniugata	»	45,000	»
69.	Gazzin Ada di Massimo	»	45,000	»
70.	Guidi Stella Vanda fu Liberato	»	44,700	»
71.	Loi Giovanna Antonia di Pasquale	»	44,400	»
72.	Camerada Pasqualina di Pietro, coniugata	»	44,062	»
73.	Zurru Maria di Giuseppe	»	44,062	»
74.	Carretta Edvige di Olinto	»	43,968	»
75.	Fenzi Tomasa di Armando, coniugata	»	43,906	»
76.	Vecchi Iride di Agostino	»	43,906	»
77.	Merlini Angela di Luigi	»	43,840	»
78.	Pecorella Nunzia di Giuseppe	»	43,671	»
79.	Cocco Marina di Paolo	»	43,653	»
80.	Cadeddu Maria Bonaria di Giuseppe	»	43,593	»
81.	Scanu Doloretta di Antioco	»	43,476	»
82.	Farneti Maria di Giuseppe	»	43,332	»
83.	Pavani Bruna di Sileno, coniugata	»	43,281	»
84.	Sinis Luigina di Angelo	»	43,281	»
85.	Murgia Margherita di Francesco	»	43,145	»
86.	Melis Adelina di Luigi	»	43,087	»
87.	Ruggeri Lina di Alessandro	»	43,085	»
88.	Bettelli Maria di Rainero, maggiore di età	»	42,812	»
89.	Severi Elvira di Attilio	»	42,812	»
90.	Ferari Regina di Aldino	»	42,695	»
91.	Magnoni Sara di Crescenzio	»	42,562	»
92.	Pacchierotti Licia di Palmiro, maggiore di età	»	42,500	»
93.	Caselli Pompea di Francesco	»	42,500	»
94.	Lillus Elena di Cesare, coniugata	»	42,343	»
95.	Berillo Antonia di Cesare, maggiore di età	»	42,343	»
96.	Calvo Salvatrice fu Saverio	»	42,343	»
97.	Maxia Teresina di Antonio	»	42,293	»
98.	Ruffini Agnese di Giuseppe	»	42,226	»
99.	Puggioni Crocetta di Gavino	»	42,031	»
100.	Lanzoni Giuliana di Amedeo	»	41,887	»
101.	Blumenthal Aida di Vincenzo, coniugata	»	41,562	»
102.	Anderlini Argia di Giacomo, maggiore di età	punti	41,562	su 100
103.	Paganelli Anna Maria di Gino	»	41,562	»
104.	Boldrini Silvana di Emilio, coniugata, 3 figli	»	41,093	»
105.	Salmoria Anna Maria di Gino, coniugata, senza figli	»	41,093	»
106.	Concas Adele di Antonio	»	41,093	»
107.	Balistreri Luigia di Giovanni, coniugata	»	40,781	»
108.	Simone Anna di Nicola	»	40,781	»
109.	Bianchini Anna di Giuseppe	»	40,625	»
110.	Piazza Nives di Francesco	»	40,613	»
111.	Vitali Liliana di Terzo	»	40,468	»
112.	Demurtas Maria di Costantino, vedova di guerra	»	40,312	»
113.	Scanu Maria di Antioco	»	40,312	»
114.	Curcio Ada di Fedele	»	40,195	»
115.	Napoli Maria di Pasquale	»	40,000	»
116.	Cavalieri Anna di Antonio	»	39,882	»
117.	Meloni Margherita di Agostino	»	39,700	»
118.	Novara Bruna	»	39,696	»
119.	Lupini Ida di Camillo	»	39,609	»
120.	Giovannini Carmen di Galileo	»	39,375	»
121.	Mantovani Albertina	»	39,257	»
122.	Cani Marinca fu Silvio	»	39,168	»
123.	Saba Eliana di Erminio, coniugata	»	39,062	»
124.	Garò Amalia di Lino, maggiore di età	»	39,062	»
125.	Pasini Adriana di Antonio	»	39,062	»
126.	Pasqualini Livia di Giovanni	»	38,723	»
127.	Boi Grazia di Giovanni	»	38,625	»
128.	Orrù Maria di Efisio, vedova, un figlio	»	38,281	»
129.	Soru Concetta di Giuseppe, coniugata, senza figli, maggiore di età	»	38,281	»
130.	Padovani Alessandra di Roberto, coniugata, senza figli	»	38,281	»
131.	Gabrielli Luigia di Tomaso, coniugata	»	38,125	»
132.	Ortu Evangelina di Giovanni, maggiore di età	»	38,125	»
133.	Vincenzi Elvira di Americo	»	38,125	»
134.	Bini Dina di Angelo	»	37,812	»
135.	Puddu Olga di Dante	»	37,762	»
136.	Bulgarelli Oriele di Artemio, coniugata	»	37,500	»
137.	Piras Seconda di Luigi	»	37,500	»
138.	Agus Antonietta fu Severino, maggiore di età	»	37,343	»
139.	Canevarolo Elvira di Sante	»	37,343	»
140.	Turcato Linda di Italo	»	37,332	»
141.	Zanantoni Fernanda di Erminio	»	37,148	»
142.	Rigacci Nicla di Egisto	»	37,087	»
143.	Bassi Silvana	»	36,125	»
144.	Malavolti Giuseppina di Giuseppe	»	36,106	»
145.	Alterio Adelaide fu Cosimo	»	35,781	»
146.	Dessalvi Giuseppina di Antonio	»	35,343	»
147.	Atzeni Gesulina di Salvatore	»	35,195	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, sull'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 11 settembre 1952

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto di pari data Div. san. n. 64027, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a quarantaquattro posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1950;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso, di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Vandelli Giovanna: Cagliari (frazione Monserrato);
2. Baccaini Bianca: Santadi;
3. Bicciocchi Maria: Cagliari (frazione Elmas);
4. Degli Agostini Clelia: Quartu Sant'Elena;
5. Degli Agostini Lavinia: Villacidro;
6. Piccirilli Romana: Carloforte;
7. Bullini Bruna: Gonnosfanadiga;
8. Balboni Anna: Villasor;
9. Frison Madalena: Serrenti;
10. Cadeddu Vitalia: Siliqua;
11. Rosselli Dea: Guspini;
12. Bertolasi Egle: Tuili-Turri (consorzio);
13. Alpi Cleofe: Senorbi;
14. Mazzieri Eldride: Villasimius;
15. Lai Maddalena: Gonnesa;
16. Falcai Paola: Riola Sardo-Nurachi-Baratili San Pietro (consorzio);
17. Catozzi Carmen: Marrubiu;
18. Bozzo Maria: San Nicolò Arcidano;
19. Merlo Maria: Aidomaggiore;
20. Licheri Efisina: Armungia;
21. Zara Raimonda: Gesico;
22. Fornaciari Zea: San Vero Milis-Zeddiani (consorzio);
23. Fischer Margherita: Ballao;
24. Corongiu Violata: Samatzai;
25. Spiga Margherita: Pimentel-Barrali (consorzio);
26. Gaibazzi Maria: Bonarcado;
27. Fantoni Maria: Maracalagonis;
28. Melito Orsola: Iglesias (frazione Nebida);
29. Cera Ada: Domusdemaria;
30. Bazzani Gisella: Simaxis-Ollasta Simaxis (consorzio);
31. Manetti Anna: Senis-Asuni-Assolo-Nureci (consorzio);
32. Scanu Annetta: Siurgus Donigala;
33. Menegon Orsola: Donori;
34. Rubes Luigia: Sant'Andrea Frius;
35. Forlani Mirta: Gonnostramatza-Gonnoscorina-Simala (consorzio);
36. Piecini Giuseppina: Villanovafranca;
37. Conti Ernesta: Gesturi;
38. Ravarotto Bice: Villasalto;
39. Bottoni Florina: Iglesias (frazione San Benedetto);
40. Loi Luigia: Ussana;
41. Onnis Giulia: San Nicolò Gerrei;
42. Chiossi Antonietta: Mongorgiori;
43. Pinotti Lina: Suelli;
44. Testa Anna Maria: Tratalias.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, sull'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 11 settembre 1952

Il prefetto: SOLIMENA

(4569)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 16298 del 25 febbraio 1951, con il quale si provvedeva a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa a centoquattro concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità del concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Caione Eliodoro	punti	68,012	su 100
2.	Saini Ugo	»	62,375	»
3.	Calvano Umberto	»	60,60	»
4.	Chiesa Paolo	»	58,475	»
5.	Calegari Leopoldo	»	58,25	»
6.	Cammarata Antonio	»	57,187	»
7.	Portalupi Domenico	»	56,25	»
8.	Pieragostini Giovanni (invalido di guerra)	»	55,875	»
9.	Desenzani Antonio	»	54,937	»
10.	Possaghi Ubaldo	»	54,85	»
11.	Arcieri Giovanni	»	54,80	»
12.	Grande Pasquale (ex combattente)	»	54,212	»
13.	Andreoni Mario	»	54,212	»
14.	Malventano Pietro	»	54,125	»
15.	Paolillo Claudio	»	54,10	»
16.	Tento Natale	»	54,00	»
17.	Ferrazzi Pietro	»	53,437	»
18.	Buniva Ettore	»	53,062	»
19.	Marini Enrico	»	52,90	»
20.	Beneventi Rocco	»	52,75	»
21.	Bianchi Jannetti Carlo (partigiano combattente)	»	52,50	»
22.	D'Ambrosio Vincenzo	»	52,50	»
23.	Girotti Camillo	»	52,40	»
24.	Gerosa Giuseppe	»	52,30	»
25.	Bonomi Luigi	»	52,25	»
26.	Bassano G. Battista	»	52,225	»
27.	Frignani Mario (invalido di guerra)	»	51,975	»
28.	Urso Rosario	»	51,85	»
29.	Grampone Donato (invalido di guerra)	»	51,725	»
30.	Triulzi Paolo	»	51,375	»
31.	Garotti Feleno	»	51,025	»
32.	Baldoni Elio	»	51,00	»
33.	Paleari Gian Luigi	»	50,512	»
34.	De Maglie Tommaso	»	50,437	»
35.	Simion Alberto	»	50,25	»
36.	Brandazza Mario	»	50,125	»
37.	Gusmaroli Mario (ex combattente)	»	50,00	»
38.	D'Onghia Nicola	»	50,00	»
39.	Ortelli Umano	»	49,925	»
40.	Giudice Marco	»	49,75	»
41.	Grasso Lucillo	»	49,65	»
42.	Ghiazza Guido (ex combattente)	»	49,50	»
43.	Abrami Giuseppe	»	49,50	»
44.	Salvi Carmelito	»	49,15	»
45	Ranieri Antonio	»	48,75	»
46.	Prestini Franco	»	48,562	»
47	Ienco Giuseppe	»	48,50	»
48.	Borella Aristide	»	48,462	»
49.	Ricca Oreste	»	48,387	»
50.	Mauri Livio	»	48,375	»
51.	Rabboni Corrado	»	48,275	»
52.	Meini Giorgio	»	48,025	»
53.	Pistoia Italo	»	47,75	»
54.	Migliavacca Marco	»	47,687	»
55.	Ghiringhelli Carlo	»	47,575	»
56.	Castiglioni Marco	»	47,525	»
57.	Chiappa Agostino (classe 1917)	»	47,50	»
58.	Lodi Angelo (classe 1920)	»	47,50	»
59.	Palladino Umberto (ufficiale complemento classe 1922)	»	47,375	»
60.	Perani Emilio (classe 1924)	»	47,375	»
61.	Canu Antonio	»	47,00	»
62.	Volpati Carlo	»	46,875	»
63.	Bellani Luigi	»	46,625	»
64.	Meschi Emilio (classe 1920)	»	46,50	»
65.	Trecate Giuliano (classe 1925)	»	46,50	»
66.	Floris Enrico	»	46,25	»
67.	Lazzarini Aldo	»	46,125	»
68.	Colombo Enrico	»	46,10	»
69.	Monaco Quintino (ex combattente)	»	46,00	»
70.	Garavaglia Giuseppe (classe 1918)	»	46,00	»
71.	Cavallini Giacomo (classe 1922)	»	46,00	»
72.	Valoti Luigi	»	45,812	»
73.	Bozzini Angelo (ex combattente, classe 1912)	»	45,50	»

74. Chielli Giovanni (ex combattente, classe 1913)	punti	45,50	su 100
75. Vaccaro Ettore (ex combattente)	»	45,125	»
76. Bodrero Mario	»	45,125	»
77. Pettenati Carlo	»	45,062	»
78. Redaelli Pasquale (ex combattente)	»	45,00	»
79. Spelgatti Giuseppe (nato il 13 gennaio 1924)	»	45,00	»
80. Minetti Luigi (nato il 18 novembre 1924)	»	45,00	»
81. Lepore Arnaldo	»	44,875	»
82. Santoro Giuseppe (ex combattente)	»	44,75	»
83. Manno Giuseppe	»	44,75	»
84. Villa Rodolfo	»	44,462	»
85. Longhi Luigi	»	44,412	»
86. Boeri Sanzio	»	44,00	»
87. Belloni Gallo Luigi	»	43,625	»
88. Cantoni Emma	»	43,60	»
89. Rigo Bruno	»	43,025	»
90. Casaula Armando	»	43,00	»
91. Giuliodibari Antonio	»	42,787	»
92. Ambrosetti Camillo	»	42,685	»
93. Paracchini Ambrogio	»	42,637	»
94. De Nobili Alberto	»	42,625	»
95. Barbero Angelo	»	41,80	»
96. Mapelli Giovanni	»	41,025	»
97. Rossi Giulio	»	40,50	»
98. Sirtoli Enzo	»	40,312	»
99. Virtuani Aldo	»	38,775	»
100. Certo Antonino (classe 1925)	»	38,00	»
101. Carli Renato (classe 1926)	»	38,00	»
102. Maggioni Gaetano	»	37,125	»
103. Cambisano Calogero	»	36,25	»
104. Della Sala Generoso	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 2 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a n. 19 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 16298 del 25 febbraio 1951;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18 del 28 febbraio 1951 dell'A.C.I.S., relativa all'applicazione delle norme predette nei concorsi per sanitari condotti;

Ritenuto che nel concorso di cui trattasi le norme sopracitate trovano applicazione soltanto per i comuni di Milano, Casalpusterlengo, Desio, Legnano e Vimercate, per i quali le piante organiche del personale sanitario prevedono una pluralità di condotte mediche;

Vista la lettera n. 8166-5296-52-Pers. del 20 giugno 1952, con la quale il comune di Milano comunica che fra i medici condotti titolari attualmente in servizio, su quaranta posti di organico, vi è un solo invalido di guerra, mentre il comune di Casalpusterlengo con lettera n. 6828 del 28 giugno 1952, il comune di Desio con lettera n. 3003 del 17 giugno 1952, l'Ufficio sanitario consorziale di Legnano con lettera n. 1545-San. 13450-Gen. del 16 giugno 1952 e il comune di Vimercate con lettera n. 6067 del 21 giugno 1952 comunicavano che in atto nessun invalido di guerra presta servizio di medico condotto titolare negli stessi Comuni;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite e constatato che fra gli stessi candidati soltanto i dottori Pieragostini Giovanni, Frignani Mario e Grampone Donato rivestono la qualifica di invalido di guerra e pertanto possono beneficiare dei provvedimenti di cui alle predette disposizioni legislative;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato alla condotta per ciascuno di essi rispettivamente indicata:

1. Caione dott. Eliodoro: Milano;
2. Saini dott. Ugo: Corsico;
3. Calvano dott. Umberto: Cologno Monzese;
4. Chiesa dott. Paolo: Cernusco sul Naviglio;
5. Calegari dott. Leopoldo: Novate Milanese;
6. Cammarata dott. Antonio: Seveso;
7. Portalupi dott. Domenico: Casalpusterlengo (2ª condotta);
8. Pieragostini dott. Giovanni (invalido di guerra) Milano;
9. Desenzani dott. Antonio: Arcore;
10. Possaghi dott. Antonio: Vimercate (3ª condotta);
11. Arcieri dott. Giovanni: Senago;
12. Grande dott. Pasquale: Vittuone;
13. Andreoni dott. Mario: Ospedaletto Lodigiano Orio Litta;
14. Malventano dott. Pietro: Cogliate;
15. Paolillo dott. Claudio: Santo Stefano Lodigiano;
16. Tento dott. Natale: Morimondo;
17. Ferrazzi dott. Pietro: San Zenone al Lambro;
18. Frignani Mario (invalido di guerra): Desio (1ª condotta);
19. Grampone dott. Donato (invalido di guerra): Legnano (3ª condotta).

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 2 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MAZZA

(4562)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.